

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Austria) — Online Games Handels GmbH e a./Landespolizeidirektion Oberösterreich**

(Causa C-685/15) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Giochi d'azzardo — Normativa restrittiva di uno Stato membro — Sanzioni amministrative a carattere penale — Ragioni imperative di interesse generale — Proporzionalità — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 47 — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Normativa nazionale che prevede l'obbligo per il giudice di istruire d'ufficio gli elementi della controversia di cui è investito nell'ambito dell'azione punitiva contro gli illeciti amministrativi a carattere penale — Conformità)*

(2017/C 277/12)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

**Parti**

Ricorrenti: Online Games Handels GmbH, Frank Breuer, Nicole Enter, Astrid Walden

Convenuta: Landespolizeidirektion Oberösterreich

**Dispositivo**

Gli articoli 49 e 56 TFUE, come interpretati segnatamente nella sentenza del 30 aprile 2014, *Pfleger e a.* (C 390/12, EU: C:2014:281), letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a un sistema processuale nazionale in base al quale, nell'ambito dei procedimenti amministrativi a carattere penale, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione di una normativa che restringe l'esercizio di una libertà fondamentale dell'Unione europea, come la libertà di stabilimento o la libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea, è tenuto a istruire d'ufficio gli elementi della controversia di cui è investito nel contesto della verifica dell'esistenza di illeciti amministrativi, purché tale sistema non abbia come conseguenza che detto giudice sia tenuto a sostituirsi alle autorità competenti dello Stato membro interessato, alle quali incombe fornire gli elementi di prova necessari per consentire ad esso giudice di controllare se la restrizione in parola sia giustificata.

<sup>(1)</sup> GU C 118 del 4.4.2016.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Kehl — Germania) — Procedimento penale a carico di A**

(Causa C-9/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) — Articoli 20 e 21 — Attraversamento delle frontiere interne — Verifiche all'interno del territorio — Normativa nazionale che autorizza controlli al fine di determinare l'identità delle persone fermate in una zona sino a 30 chilometri dalla frontiera comune con altri Stati contraenti della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen — Possibilità di controllo indipendentemente dal comportamento della persona interessata o dall'esistenza di circostanze particolari — Normativa nazionale che permette determinate misure di controllo delle persone all'interno delle stazioni ferroviarie)*

(2017/C 277/13)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Kehl